



Comune di Novara

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE **TASSA RIFIUTI – TARI ANNO 2019** GUIDA AL CONTRIBUENTE

COS'E' LA TARI

La TARI è la **Tassa Rifiuti** istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) in conformità alla Legge di Stabilità n. 147/2013.

E' destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la riscossione della TARI i Comuni devono coprire per intero i costi del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e tutti i servizi di igiene urbana della città.

All'importo della TARI dovuta al **Comune** viene aggiunto un importo relativo al **Tributo Ambientale Provinciale** (deliberazione Giunta Provinciale n. 160/2014) per finanziare l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Le norme che disciplinano l'applicazione della tassa sono contenute nella Legge n. 147/2013 e nel Regolamento comunale di applicazione.

OGGETTO DELLA TASSAZIONE

UTENZE DOMESTICHE

Per uso abitativo sono tassabili tutti i locali coperti: alloggi, cantine, soffitte, tettoie, box e posti auto coperti. Deve essere iscritto il soggetto che ne è proprietario, o usufruttuario, o inquilino, o chi a qualsiasi titolo e anche di fatto lo occupa, lo utilizza, lo detiene o ne ha il possesso.

Esiste un vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica e tra coloro che usano in comune le stesse superfici; in caso di pluralità di possessori o di detentori (ad es. eredi) gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per gli immobili concessi in locazione o comodato per uso abitativo **transitorio**, per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari, **oppure ammobiliati** anche parzialmente, sia per uso abitativo continuativo che saltuario, responsabile del versamento della tassa e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto **proprietario**, con eventuale facoltà di rivalersi sull'inquilino.

Gli immobili non occupati e **non utilizzati** sono esclusi dal pagamento della tassa solo se privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi di rete elettrica, idrica, telefonica e di fornitura gas, e non accatastati in categoria C/2, C/6 o C/7, a condizione che tale situazione di fatto sia **dichiarata nella denuncia** di iscrizione o variazione dell'immobile presentata nei termini di legge.

I posti auto scoperti sono sempre iscrivibili come non tassabili.

Sono escluse da tassazione e da obbligo di denuncia le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni quali giardini, cortili, etc. nonché le aree comuni del condominio che non possono produrre rifiuti.

UTENZE NON DOMESTICHE

La tassa è dovuta in relazione al possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di **locali** (uffici, negozi, magazzini etc.) adibiti a uso commerciale, artigianale, industriale, professionale e produttivo, nonché di **aree scoperte operative di attività** economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali a questi assimilati, e di eventuali cantine, soffitte, tettoie, box e posti auto di pertinenza dell'attività. Coloro che usano o detengono in comune le superfici tassate sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria, che è unica per ogni singolo immobile.

Anche per gli immobili ad uso non abitativo può essere richiesta la non tassabilità temporanea quando siano vuoti, inutilizzati e privi di allacciamenti ad utenze.

DETERMINAZIONE DELLA TARI

L'importo della tassa dovuta è determinato applicando la **tariffa per metro quadro** e rapportato all'anno o al numero di mesi, applicando inoltre le eventuali riduzioni o agevolazioni accordate.

Le tariffe per l'anno 2019 sono state approvate con Deliberazione del C.C n. 11 del 14/02/2019.

La categoria tariffaria applicata è correlata alla destinazione d'uso. Per le utenze non domestiche i criteri di commisurazione delle tariffe sono diversificati in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti delle diverse attività.

All'importo della TARI dovuta al **Comune** così determinata deve essere **aggiunto** un importo pari al **5%** relativo al **Tributo Ambientale Provinciale**.

La **metratura tassabile** è determinata come segue:

- **UTENZE DOMESTICHE** La metratura tassabile degli alloggi è pari alla **superficie calpestabile coperta**: si rileva misurando larghezza per lunghezza di tutte le stanze, bagni, sgabuzzini etc. e comunicando solo il totale. Vanno incluse le metrature di eventuali cantine o soffitte facenti parte dello stesso dato catastale. Vanno esclusi i muri esterni e interni, i balconi se non verandati, eventuali aree più basse di un metro e mezzo (tetti spioventi). I box e posti auto (categoria C/6), le cantine e soffitte dotate di un proprio dato catastale (categoria C/2) e le tettoie (categoria C/7) vanno iscritti a parte con la metratura indicata dal Catasto (consistenza catastale).
- **UTENZE NON DOMESTICHE** Si utilizza la consistenza catastale per gli immobili in categoria C/2 , C/6 e C/7, il calpestabile per gli altri immobili e aree.

Il Comune provvede ad inviare le richieste di pagamento, corredate da prospetto esplicativo delle somme dovute per ogni utenza ed i relativi modelli precompilati per il versamento. **Il contribuente è comunque tenuto a versare il tributo, anche in caso di mancata ricezione della richiesta di pagamento.**

OBBLIGO DI DENUNCIA TARI

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il contribuente di presentare apposita **DICHIARAZIONE** di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate a TARI.

Il contribuente deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

1. **inizio, variazione o cessazione dell'utenza**
2. **esistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni, esclusioni o esenzioni o il venir meno delle condizioni per beneficiarne (in mancanza le agevolazioni non possono essere riconosciute).**

Tutte le denunce, originarie o di variazione, devono obbligatoriamente indicare nome e cognome della persona fisica o ragione sociale della persona giuridica, i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita IVA, l'indirizzo civico e la **metratura tassabile** dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, la **data** di inizio/fine/variazione della conduzione o proprietà dei locali e delle aree, e **gli identificativi catastali** (Foglio, Mappale o Particella, Subalterno) degli immobili oggetto della denuncia.

Le denunce vanno presentate direttamente al Comune, che ne rilascia ricevuta, agli sportelli del Servizio Entrate in viale Manzoni 20, o trasmesse a mezzo posta raccomandata senza ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata, **entro tre mesi** dal verificarsi dell'evento e comunque entro il **31 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione o della proprietà e in tutti i casi citati ai punti 1 e 2.**

La denuncia deve essere sottoscritta dal contribuente; nel caso sia presentata da una persona diversa dal contribuente interessato è necessaria la delega, corredata da fotocopia della carta di identità valida del contribuente delegante.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi: se non sono intervenute variazioni non deve essere ripresentata.

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE. Il contribuente che occupa locali o aree tassabili nel Comune di Novara deve presentare denuncia di occupazione entro il termine sopra indicato.

Per ogni immobile, identificato dai propri **dati catastali**, deve essere iscritto un solo soggetto in quanto proprietario e/o conduttore per l'intera superficie.

Gli immobili vanno iscritti dalla data di proprietà o dall'inizio del contratto di locazione per gli inquilini; i proprietari devono inoltre provvedere a reinscrivere a sé gli immobili nel caso in cui ritornino a propria disposizione per termine locazione.

- **Il trasferimento di residenza da altro Comune** al Comune di Novara effettuato presso l'Anagrafe Civile **NON** comporta l'automatica iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di inizio occupazione al Servizio Entrate del Comune.
- Il rogito di acquisto di un immobile, o la comunicazione dei dati dell'immobile per il calcolo di IMU o TASI **NON** comportano l'automatica iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di inizio occupazione. La denuncia TARI, inoltre, non fa parte delle pratiche espletate da commercialisti o notai, a meno che non ne siano stati esplicitamente incaricati e delegati.

DENUNCIA DI VARIAZIONE. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata denuncia di variazione da tutti coloro che, pur essendo già regolarmente iscritti a ruolo, debbano comunicare una variazione di:

- superfici tassabili (ad es. ampliamento, fusione, scorporo metrature)
- intestazione (subentro all'interno dello stesso nucleo familiare; eredi)
- dati catastali; uso o destinazione d'uso
- decadenza delle condizioni che hanno dato accesso a una riduzione o agevolazione (ad es. fine lavori edilizi)

e ogni altra condizione che comporti un diverso ammontare della tassa.

Si fa notare che:

- In caso di decesso del contribuente iscritto a ruolo i componenti del nucleo familiare, coloro che usavano in comune i locali ed aree in capo al defunto ovvero gli eredi dello stesso devono provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione ovvero di variazione intestazione.

- La **variazione di residenza all'interno del Comune di Novara** effettuata presso l'Anagrafe Civile **NON** comporta l'aggiornamento automatico dell'utenza iscritta per la Tassa Rifiuti, per la quale deve essere presentata apposita denuncia, fornendo tutti i dati del nuovo immobile occupato come per una normale denuncia di occupazione, e indicando la data del rogito di vendita dell'immobile precedente o, se inquilino, la data in cui ha cessato l'occupazione dei locali, come in una normale denuncia di cessazione. Per cessare retroattivamente, rispetto al mese di presentazione della denuncia, un immobile precedentemente avuto in locazione, occorre poter documentare il rilascio dei locali.

DENUNCIA DI CESSAZIONE. Si segnala in particolar modo che:

- Il **trasferimento di residenza in altro Comune** **NON** comporta l'automatica cancellazione dell'iscrizione a ruolo; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione dell'occupazione.
- Il rogito di vendita di un immobile, o l'iscrizione a ruolo di un contribuente facente parte di un altro nucleo familiare per lo stesso immobile, non comportano l'automatica cancellazione dai ruoli della Tassa Rifiuti; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione.
- Il proprietario che concede in locazione un immobile deve effettuare denuncia di cessazione a seguito di locazione a terzi, salvo il caso degli alloggi locati ammobiliati o ad uso transitorio.
- Gli immobili non occupati e o non utilizzati devono restare iscritti al proprietario, con possibilità di richiederne la non tassabilità temporanea se ne ricorrono le condizioni. La chiusura delle utenze deve essere documentata. Gli immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 non usufruiscono di questa agevolazione e devono pertanto restare iscritti come tassabili.

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI

Il vigente regolamento comunale prevede una serie di agevolazioni per beneficiare delle quali **è necessario presentare apposita istanza al servizio Entrate del Comune; in mancanza, nulla potrà essere riconosciuto**. Tutte le forme ed i requisiti necessari per accedere alle diverse forme di agevolazione, riduzione ed esenzione possono essere consultate sul Regolamento comunale ovvero richieste agli sportelli del Servizio.

A titolo esemplificativo, si ricorda la possibilità:

- per le utenze domestiche, di usufruire di riduzioni per unico occupante, per compostaggio domestico, e agevolazione per nucleo familiare numeroso (correlata all'ISEE), oltre che esenzione (correlata all'ISEE e ai parametri stabiliti dal Regolamento);
- La riduzione del 10% della tariffa TARI per il **COMPOSTAGGIO** è riconosciuta solo ai contribuenti che risultano iscritti all'Albo Comunale Compostatori alla data del 1 gennaio 2019 (**per l'iscrizione all'Albo è necessario contattare l'Ufficio Ambiente 0321/3703229 – ambiente@comune.novara.it**).
- per le utenze non domestiche, di usufruire di riduzioni per interventi legati al pretrattamento dei rifiuti e all'avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani;
- per entrambe, di iscrivere come temporaneamente non tassabili gli immobili per i quali ciò è consentito.
- esenzione per le nuove attività produttive inferiori a 250 metri quadri (art. 48 comma 1 lettera d del Regolamento IUC) ed agevolazione per le attività produttive che cedono gratuitamente beni alimentari ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro (art. 45 comma 3 del regolamento IUC)

VERSAMENTO E SCADENZE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 05/02/2019 sono state stabilite le seguenti scadenze perentorie per l'anno 2019:

PRIMA RATA (acconto 50%): 18 GIUGNO 2019 o UNICA SOLUZIONE utilizzando entrambi gli F24: 18 GIUGNO 2019

SECONDA RATA (saldo 50%): 31 OTTOBRE 2019

SOLO per i nuovi contribuenti iscritti a ruolo in corso d'anno 2019, viene emesso un apposito ruolo, detto "suppletivo", con scadenza 30 APRILE 2020.

Il Comune di Novara procede alla riscossione della TARI in forma diretta; il pagamento della tassa deve avvenire in **autoliquidazione** da parte del contribuente entro le scadenze fissate dall'Amministrazione.

Per agevolare i contribuenti ed evitare loro di effettuare i conteggi dell'importo dovuto il Comune provvede ad inviare il prospetto di determinazione della tassa dovuta relativa agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune di Novara, come risultanti dalle dichiarazioni già presentate, e i modelli F24 precompilati.

Poiché **in caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento il contribuente è comunque tenuto a versare il tributo dovuto entro le scadenze indicate**, nei giorni precedenti la scadenza è possibile richiedere la ristampa dei modelli di versamento presso gli sportelli di viale Manzoni 20 o l'inoltro via e-mail.

N.B.: L'invio postale viene effettuato soltanto nel caso in cui gli avvisi di pagamento non siano già stati inoltrati via e-mail. Ciò avviene, in genere, per i contribuenti che l'hanno richiesto e per le ditte (indirizzo PEC).

Se il contribuente è iscritto al sito di Cartella Unica può inoltre scaricare direttamente dal sito i **Modelli F24; si invitano pertanto tutti i contribuenti a REGISTRARSI ai Servizi online del Comune di Novara (<https://unica.comune.novara.it/>)**.

Nel caso di variazioni comportanti una minore tassa, o a seguito di cessazione dell'occupazione relativa ai locali indicati nell'avviso di pagamento, presso gli sportelli del Servizio è possibile procedere alla denuncia ed aggiornamento della nuova situazione e alla ristampa dei bollettini di versamento con gli importi aggiornati.

MODALITA` DI VERSAMENTO

La TARI deve essere versata mediante il **Modello di pagamento F24** presso banche, uffici postali, concessionari della riscossione, pagando sia con denaro contante che con strumenti di pagamento elettronici o telematici, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking e remote-banking, o dei servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su **www.agenziaentrate.it**. Il codice Ente che deve essere utilizzato per il versamento è **F952**, mentre il codice tributo è **3944**.

Registrandosi ai Servizi online del Comune di Novara (<https://unica.comune.novara.it/>) è possibile scaricare i propri modelli F24 già compilati.

Le scadenze sono **tassative**. In caso di **omesso, parziale o tardivo versamento** dell'importo totale dovuto entro le scadenze si procederà all'emissione e notificazione di avviso di accertamento, irrogate le relative **sanzioni amministrative pecuniarie**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che non ha effettuato il versamento entro i termini perentori indicati incorre in una **sanzione pecuniaria nella misura del 30%** degli importi non versati o versati in ritardo, **più gli interessi legali**, calcolati dalla scadenza al versamento effettivo.

Il contribuente può in tal caso effettuare **l'operazione attiva del ravvedimento operoso**, che consente entro i termini sotto indicati di richiedere, o calcolare personalmente, la sanzione ridotta, ed effettuare il **versamento spontaneo** di:

- imposta dovuta e non versata,
- sanzione amministrativa nella misura ridotta,
- interessi legali maturati.

A tal fine è possibile richiedere via e-mail o presso gli sportelli un **nuovo modello di versamento comprensivo di ravvedimento operoso**, oppure **scaricarlo direttamente dal sito, per gli utenti iscritti a Cartella Unica**. Il contribuente può altresì calcolare in proprio la sanzione e gli interessi facendo riferimento alle tabelle esplicative qui riprodotte, e indicando nell'autocompilazione del modello F24 l'inclusione di sanzione e interessi nell'importo della Tassa versata, apponendo una croce sulla casella Ravv. del rigo compilato.

Il calcolo degli interessi è giornaliero, pertanto la data sul quale viene calcolato deve coincidere con la data in cui verrà effettuato il versamento.

La possibilità di effettuare il ravvedimento opera a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento relative all'anno 2018. Nei riquadri sottostanti sono indicate le misure delle sanzioni ridotte e degli interessi legali previsti dalla vigente normativa, nonché le scadenze utili per beneficiare delle riduzioni.

SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13 comma 1 lett. a-a bis-b del D.Lgs. n. 472/1997 e sm.i. Art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e sm.i.			
TIPO RAVVEDIMENTO	Regolarizzazione del versamento con contestuale versamento di sanzioni e interessi (moratori al tasso legale)	MISURA SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE PECUNIARIA
SPRINT	ENTRO 14 GIORNI	1/15 del minimo (art. 13, comma 1 lett. a D.lgs. 471/97 e art. 13, comma 1 ultimo periodo D.Lgs. 472/97)	0,1% per ogni giorno di ritardo
BREVE	FINO A 30 GIORNI	1/10 del minimo (art. 13, comma 1 lett. a D.Lgs. 472/1997)	1,5% FISSO
INTERMEDIO	FINO A 90 GIORNI	1/9 del minimo (art. 13, comma 1 lett. a bis D.Lgs. 472/1997)	1,67% FISSO
LUNGO	OLTRE 90 GIORNI ED ENTRO UN ANNO dalla singola scadenza di versamento	1/8 del minimo (art. 13, comma 1 lett. b D.Lgs. 472/1997)	3,75% FISSO
INTERESSE LEGALE 0,8% annuo	0,002 % al giorno calcolato sull'importo dell'imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso		

SERVIZIO ENTRATE

Viale Manzoni n. 20

da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

numeri telefonici: 0321 3703633-96-84-92

e-mail: tributi@comune.novara.it - PEC: tributi@cert.comune.novara.it